

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 29
del 08/03/2018

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 43/2015 del 05/12/2015, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. Corsaro Giuseppe, C.F. CRSGPP64L141548F, nato a Scordia (CT) il 14/7/1964 e residente a Nicolosi (CT) Via Sicilia n° 19, nella qualità di trasgressore per la violazione di cui all'Ordinanza Sindacale n° 19/2014 (raccolta differenziata), per aver depositato n° 04 sacchetti contenenti rifiuti in orario non consentito;

L'infrazione è stata accertata alle ore 16,15 del 05/12/2015 in questa Via Duca Degli Abruzzi n° 163;

Constatata la regolarità della contestazione avvenuta in data 05/12/2015;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Al suddetto di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 50,00 più € 6,80 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. di € 56,80;

INGIUNGE


Alla stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 08/03/2018.-

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

ISP



Il Dirigente P.M.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.